

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/7/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) TRA IL COMUNE DI ZOGNO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____ PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI BAMBINI TRASPORTATI, VIGILANZA ESTERNA PRESSO LE SCUOLE E APERTURA E CHIUSURA PARCHI.

Il giorno del mese di dell'anno duemiladiciannove in Zogno

TRA

Il Comune di Zogno – C.F. 94000290166 – Piazza Italia n. 8 di seguito indicata come il “Comune”, rappresentata nella persona del Responsabile del Settore Finanziario Rag. Tullia Dolci, C.F. DLCTLL56D61A794U, nata a Bergamo il 21/04/1956, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

L'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata, di seguito indicata come la “Associazione”, con sede in....., nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale, C.F., nato a, il, e residente in, Via, n., C.A.P.,

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- ☐ il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- ☐ detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- ☐ quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- ☐ la Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- ☐ la Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art.9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il D.L. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2, lett. b), della Legge 06 Giugno 2016, n.106”, che ha abrogato la Legge 11.08.1991, n.266, prevede, all’art.56, comma 1, che “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- la disciplina transitoria contenuta negli articoli da 98 a 104 del Codice, prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine previsto dalla legge dalla data della sua entrata in vigore e che il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo Settore si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore
- la “Associazione” è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale- sez. Provinciale di Bergamo del Volontariato di Regione Lombardia
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro.
- L’apporto dell’Associazione è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune
- L’Associazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane e nel rispetto delle vigenti norme in materia di Volontariato
- l'Associazione , ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, / opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali.
- Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune affida all'Associazione le attività integrative e/o di supporto ai servizi pubblici, per la realizzazione dei progetti qui di seguito individuati:

PROGETTO N. 1 – Assistenza ai bambini delle Scuole Materne e bambini portatori di handicap Scuole Elementari e Medie sui mezzi adibiti al trasporto alunni.

L'attività di volontariato è finalizzata a garantire la presenza sui pulmini di una persona adulta che prenda in consegna i bambini, iscritti alla Scuola Materna ed i bambini portatori di handicap delle Scuole Elementari e Medie, alle fermate stabilite e li sorvegli durante i viaggi di andata e ritorno.

In relazione al servizio di trasporto presso le Scuole Materne di Via Cavagnis, Via San Bernardino e delle frazioni di Ambria, Endenna, Poscante per cui vengono utilizzati n. 6 bus.

L'attività di volontariato deve essere espletata per 6 giorni la settimana in concomitanza con gli orari del servizio di trasporto. La durata decorre dall'inizio dell'anno scolastico e termina alla chiusura dello stesso.

L'attività di volontariato viene coordinata dal Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione Economica.

PROGETTO N. 2 – Vigilanza esterna presso le Scuole Materne ed Elementari.

L'attività di volontariato comprende la vigilanza degli scolari all'entrata e all'uscita delle Scuole. Viene espletato dai volontari, in supporto al servizio di Polizia Locale del Comune, presso gli ingressi dei seguenti plessi scolastici:

Scuole Elementari di Via Roma, Scuole Elementari e Materne delle frazioni di Endenna e Ambria (compreso Ponte).

L'attività di volontariato deve essere espletata per 6 giorni la settimana, durante tutto l'arco dell'anno scolastico e deve coprire per le Scuole elementari anche i rientri settimanali per Ambria e per le scuole materne di Endenna e Ambria

L'attività di volontariato viene coordinata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale.

PROGETTO N. 3 – Apertura e chiusura Parchi.

L'attività di volontariato consiste nell'apertura e chiusura dei Parchi Comunali e riguarda in particolare il Parco Belotti.

Per l'espletamento dell'attività di volontariato di rende necessaria 1 persona.

L'attività di volontariato viene coordinata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare della L.n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

L'Associazione garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017;

La Associazione si impegna garantire il rispetto dell'art.33 del D.Lgs. n.117/2017, secondo cui "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, e/o ai fini della n.106 comma 3 del 6 giugno 2016, al volontario possono essere rimborsate di fronte ad una autocertificazione resa ai sensi del art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445 purché non superino l'importo di euro 10 giornaliere e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimorsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 dall' art.33 D.Lgs 117/2017 il "Comune" riconosce un rimborso spese documentate di entità non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) annui volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017
- la quota-parte delle spese di funzionamento della "Associazione";
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente.

Durata

La presente convenzione ha durata di 2 anni dal 1/09/2019.

Registrazione della Convenzione

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e di bollo in virtù del disposto dell'art. 82 comma 5 della L. n. 117/2017.

All'associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" della L. n.117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il Presidente dell'Associazione
